

A tutte le Capitanerie di Porto. — Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito la tabella d'armamento concordata fra le parti interessate presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Pesaro, in data 2 aprile 1960, per la M/n « Agostino » - t.s.l. 900,14 - da iscriversi nelle matricole del Compartimento Marittimo di Ancona, adibita a traffici nel Mediterraneo-Mar Rosso. Armatore Ubaldo Gennari:

Comandante . . . . .	N. 1
1° Ufficiale c. . . . .	» 1
2° Ufficiale c. . . . .	» 1
C. Motor. . . . .	» 1
1° Motor. . . . .	» 1
2° Motor. . . . .	» 3
Marò . . . . .	» 1
Giovane di cop. . . . .	» 1
Mozzo . . . . .	» 1
Cuoco . . . . .	» 1

Totale persone . . . . N. 12

*Boll. 24/11*  
*Aprile 1960*

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA  
E DEL DEMANIO MARITTIMO

CIRCOLARI

CIRCOLARE n. 34 del 9 aprile 1960 - Titolo Demanio Marittimo - Serie II,  
Div. IV, Sez. I, Prot. n. 44/920. — Costruzioni in prossimità della bat-  
tiglia esposta a mareggiate.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha fatto presente che, in occasione dei vari sopralluoghi effettuati da funzionari di quell'Amministrazione nelle località colpite dalle ultime mareggiate, si è constatato che nella maggior parte di dette località i danni più gravi si sono verificati a causa del disordine con il quale si è proceduto e si procede tuttora alla costruzione in prossimità del mare di edifici, di strade litoranee ed altre opere, spesso senza la prescritta concessione demaniale di questa Amministrazione, la quale, come è noto, deve sentire, prima del rilascio delle concessioni stesse, il parere dell'Ufficio del Genio civile OO. MM.

Dette costruzioni creano poi il presupposto necessario agli Enti locali per chiedere l'intervento dello Stato ai sensi dell'art. 14 della legge 14 luglio 1907 n. 542 per la difesa dei nuclei abitati dall'azione del mare, intervento che costituisce un notevole dispendio del pubblico denaro e ciò a prescindere dai gravi danni che le mareggiate arrecano all'economia nazionale, con la distruzione delle opere di cui trattasi.

Allo scopo di evitare per l'avvenire detti inconvenienti si dispone quanto segue:

1) con licenze non dovranno essere assentite in nessun caso concessioni per opere stabili;

2) nessuna concessione per opere di non facile rimozione potrà essere rilasciata senza il preventivo parere favorevole dell'Ufficio Genio civile OO. MM.; le eventuali condizioni tecniche prescritte da detto Ufficio dovranno essere sempre inserite negli atti di sottomissione e di concessione;

3) in tutti gli atti di concessione e negli atti di sottomissione dovrà essere inserita la clausola per cui l'Amministrazione Statale non si assume alcuna responsabilità né alcun onere di costruzione di opere di difesa in caso di distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul litorale marittimo per effetto delle mareggiate, sia pure eccezionali, o per effetto di erosioni;

4) tutte le Autorità Marittime dovranno intensificare la sorveglianza per la prevenzione e repressione delle costruzioni abusive, adottando i provvedimenti previsti dagli artt. 54 e 1161 Codice Navigazione.

DISMISSIONI DAL PUBBLICO DEMANIO MARITTIMO

Restituzione dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia del Poetto (Cagliari).

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 9 aprile 1960.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 23 marzo 1960, è stata dismessa l'area demaniale marittima e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 5000, sita sulla spiaggia del Poetto a Cagliari, iscritta in catasto al foglio n. 31, mappali nn. 5-c, 4-b e 8 (parte) del Comune di Cagliari.

ISPEZZORATO DEGLI AFFARI GENERALI  
E DEL PERSONALE

CONCORSI

Decreto ministeriale 6 aprile 1960

Le prove scritte del concorso per esame ad un posto di 1° Archiviario delle Capitanerie di porto del Ministero della Marina mercantile con decreto ministeriale 6 luglio 1959, sono state rimandate da determinarsi.

CIRCOLARE n. 19 del Ministero del Tesoro (Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Reparto III - Div. XVIII) Prot. n. 106573 del 15 febbraio 1960. — Esclusione dal fare offerte per tutti i contratti con le Pubbliche Amministrazioni della Impresa Moscatelli Sventonio con sede in Norcia (Perugia).

Alle Amministrazioni Centrali;  
 Alle Amministrazioni e Aziende Autonome dello Stato;  
 Al Commissario per la Sistemazione e Liquidazione dei Contratti di guerra;  
 Alle Direzioni Generali del Ministero del Tesoro;  
 Alle Direzioni Generali del Ministero delle Finanze;  
 Alle Ragionerie Centrali;  
 Alle Intendenze di Finanza - Gabinetto;  
 Agli Uffici Provinciali del Tesoro;  
 Alle Ragionerie Regionali dello Stato;  
 Alle Ragionerie Provinciali dello Stato;  
 All'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato alle Acque - Venezia;  
 All'Ufficio di Ragioneria presso il Magistrato per il Po - Parma;  
 e, per conoscenza:  
 Al Consiglio di Stato;  
 Alla Corte dei Conti;  
 All'Avvocatura Generale dello Stato.

Il Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato contratti, ha segnalato che con circolare in data 27 gennaio 1960, n. 49, ha determinato l'esclusione dell'Impresa in oggetto specificata dal fare offerte per contratti stipulati dallo Stato, in quanto resasi colpevole di irregolarità consistenti nella contabilizzazione di lavori in misura superiore a quella effettivamente eseguita.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si partecipa la cennata esclusione, pregando le Amministrazioni in indirizzo di prenderne nota sull'apposito elenco e di darne notizia agli Uffici dipendenti.

p. Il Ministro: (firma illeggibile)

Sono altresì applicabili alla presente concessione le norme relative ai periodi di carenza e al termine di decadenza di cui agli articoli 73, 77, primo comma, e 129, ultimo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Art. 2.

L'erogazione del sussidio di cui all'art. 1 avrà la durata massima di novanta giorni continuativi o complessivi per tutti i periodi di disoccupazione che avranno inizio entro il termine previsto al punto 2) dello stesso art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1960

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
 ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro  
 TAMBRONI

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1960.

Nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo « Fiera internazionale del Mare », con sede in Taranto.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 1960).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 1139, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera internazionale del Mare », con sede in Taranto, e 14 settembre 1954, n. 1057, che ne ha approvato il vigente statuto;

Viste le dimissioni presentate dal presidente dell'Ente dott. Nicola D'Ammacco;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del migliore andamento dell'Ente, di affidarne l'amministrazione ad un commissario straordinario;

Sentito il Ministro per la marina mercantile ai sensi dell'art. 17 dello statuto;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1959, n. 196.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1958-59, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 22 luglio 1959)

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 31 ottobre 1958, numeri 965, 966, 969, 970, 971, 972, 973, 975 e 981;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1958-59, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento;

(Omissis).

#### Ministero della marina mercantile:

Cap. n. 6. — Retribuzioni, ecc. . . . .	L.	9.000.000
Cap. n. 8. — Paghe, ecc. . . . .	»	4.200.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1959

Atti del Governo, registro n. 119, foglio n. 118. — VILLA

A tutte le Autorità.

Si porta a conoscenza delle Autorità in indirizzo che nella stivetta prodiera, da carico secco, di una nave cisterna, si è verificata una esplosione, seguita da incendio, che è stata attribuita ad una o più sacche di vapori di idrocarburi, giacenti nella stivetta stessa, interessate o da una scintilla o da un fenomeno di combustione spontanea.

Nel primo caso la scintilla può essere stata causata da sfregamento, con forte pressione, di qualche materiale ferroso, fra quello depositato nella stivetta, contro altro materiale ferroso o contro qualche superficie di ferro. Nel secondo caso può essersi verificata la combustione spontanea, in seguito a lenta reazione di ossidazione, di spezzoni di cavi di manilla usati, qualcuno dei quali poteva essere impregnato di olio, o di altri materiali di fibra impregnati di oli, che esistevano, o che non si può escludere che esistessero, nella stivetta in questione.

Per quanto sopra, le Autorità in indirizzo richiamino l'attenzione dell'armamento cisterniero sulla importanza di evitare, per quanto possibile, la penetrazione e il ristagno di vapori di idrocarburi nelle stivette da carico secco, e raccomandando una rizzatura molto efficiente dei materiali atti a generare scintille che vengono depositati in dette stivette, situate, come è noto, in una zona dello scafo nella quale si risentono fortemente le oscillazioni della nave, per cui lo spostamento e rotolamento di detti materiali potrebbe verificarsi facilmente.

Deve inoltre raccomandarsi di evitare, il più possibile, il deposito in dette stive di materiali fuori uso impregnati di nafta e di recipienti vuoti che abbiano contenuto sostanze alcoliche.

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA E DEL DEMANIO MARITTIMO

Roma, 8 luglio 1959

A tutte le Direzioni Marittime e Capitanerie di porto;  
Al Consorzio Autonomo del porto di Genova;  
All'Ente autonomo del porto di Napoli;  
Al Provveditorato al porto di Venezia.

Allo scopo di evitare che le recinzioni degli stabilimenti balneari impediscano il transito lungo la battigia, sia da parte delle autorità marittime doganali e di polizia, che da parte del pubblico, si dispone quanto segue:

- 1) le parti delle recinzioni di stabilimenti balneari pubblici e privati che abusivamente si spingano in mare oltre la battigia devono esser fatte rimuovere immediatamente, a meno che gli interessati non risultino concessionari anche delle zone di spazio acqueo antistanti gli stabilimenti;
- 2) tutti gli atti di concessione per scopi balneari devono contenere da ora in poi, la clausola per cui i concessionari devono lasciar libera per il pubblico transito un fascia di arenile di ml. 2 lungo la battigia, fermo restando il divieto, per le persone non munite di biglietto d'in-

gresso nei rispettivi stabilimenti o comunque non autorizzate, di sostare su detta fascia e di transitare o sostare sulle restanti zone concesse agli stabilimenti stessi;

3) le disposizioni di cui al n. 2 si applicheranno anche in occasione del rinnovo delle concessioni balneari già esistenti.

(Div. IV, n. 44/4168 A. 2-174).

CIRCOLARE n. 110 del 9 luglio 1959. — Norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni (Min. Tesoro).

Sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno c.a., n. 134, è stata pubblicata la legge 21 maggio 1959, n. 334, concernente norme integrative della legge 29 ottobre 1954, n. 1045, per l'arrotondamento dei pagamenti e delle riscossioni da parte delle pubbliche Amministrazioni, la quale è entrata in vigore il 23 giugno c.a.

Con l'articolo 1 di tale legge è stato disposto che ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato — comprese quelle con ordinamento autonomo — nonché dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, l'importo complessivo dei relativi titoli viene arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che esso termini con una frazione rispettivamente non superiore o superiore a lire due e cinquanta centesimi.

Lo stesso arrotondamento va effettuato nei titoli di pagamento collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore.

Inoltre vanno arrotondati similmente alle cinque lire gli importi riscossi con un unico atto e da versare a più capitoli di entrata, relativamente alle somme di pertinenza di ciascun capitolo e nella costituzione dei depositi presso la Cassa Depositi e Prestiti.

La principale finalità di tali disposizioni è quella di agevolare le operazioni di cassa, per cui — come chiaramente risulta dalla legge stessa — l'arrotondamento alle cinque lire da essa disposto si riferisce alla fase finale della riscossione o del pagamento. Restano quindi ferme le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1045, in forza delle quali va operato l'arrotondamento alla lira intera sia nelle scritture contabili che negli atti amministrativi, relativamente ai singoli importi lordi nonché alle diverse voci di ritenute che abbiano a costituire addendi, nei titoli di riscossione o di pagamento.

In più, la somma netta che risulterà da pagare o da riscuotere, in base agli importi arrotondati alla lira, dovrà essere a sua volta arrotondata alle cinque lire, in conformità della citata legge 21 maggio 1959, n. 334, e per l'importo così risultante andrà emesso il titolo di introito od esborso.

Si chiarisce con l'occasione che, dato il fine della legge, non vanno arrotondati alle cinque lire sia gli importi finali dei mandati per il versamento di ritenute che si estinguono mediante commutazione in quietanza di entrata, sia quelli per il versamento di ritenute a favore di conti intestati ad Amministrazioni o gestioni autonome che quelli che si estinguono mediante semplici registrazioni nelle scritture.

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1959.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 20 luglio 1959)

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, con il quale il Sindacato obbligatorio marittimo meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro della gente di mare ha assunto la denominazione di Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Visto l'art. 20 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare approvato con il precitato regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e modificato con decreto Presidenziale 7 aprile 1955, n. 650;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1957, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare;

Ritenuto che è necessario procedere alla integrazione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta a seguito del decesso del consigliere, comandante Pietro Longobardo, già rappresentante degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico, a suo tempo designato dalla Federazione nazionale degli armatori « già Navalpiccolo »;

Vista la designazione all'uopo effettuata dalla Federazione nazionale degli armatori « già Navalpiccolo », con nota V-1/4-907 del 26 maggio 1959;

Decreta:

Il comm. Raffaele Romano è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico ed in sostituzione del comandante Pietro Longobardo, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1959

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  
ZACCAGNINI

Il Ministro per la marina mercantile  
JERVOLINO